



Scrittura privata

REP./B n. 834

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO”

CUP: G61B21004980001

CIG: 9726103A18



Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Obblighi specifici PNRR:
- Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 21 Subappalto.
- Articolo 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 23 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 13 (tredici) del mese di Luglio, nella residenza municipale di Borgo San Lorenzo Piazza Dante n. 2 sono comparsi i Signori:

- a) il sottoscritto Ing. **GRAZZINI EMANUELE** nato a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante" – C.F. 01017000488 – il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

- b) il sottoscritto Sig. **LAVACCHINI AVERALDO** nato a [REDACTED] il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della ditta **SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** con sede legale in di Scarperia e San Piero (FI), Via Massorondinaio 12/A, C.F. e P.I. 03183200488, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di FIRENZE, come risulta dalla visura estratta dal R.I. in data 21/10/2022, che di seguito viene denominata semplicemente "appaltatore";

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- nel programma dei Lavori Pubblici 2022/2023/2024 e piano annuale 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 02 del 18.02.2022 (e successivamente modificato con atti C.C. n. 26/2022, n. 38/2022 e n. 59/2022) era inserita l'opera 63 CUI 01017000488202100019 con il titolo "*Adeguamento e collegamento con la viabilità esistente di Via Don Luigi Sturzo*";
- con deliberazione della G.C. n. 26 del 23.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di "COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ URBANA VIA DON LUIGI STURZO", comportante una spesa complessiva di € 393.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 225 del 23.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal professionista incaricato, comportante una spesa complessiva di € 393.000,00, per un importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 298.319,55, di cui € 8.476,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 234 del 27.03.2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'intervento mediante la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con l'inversione delle buste, ammessa fino al 30/06/2023 (cfr. l'art. 1, co. 3, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), nella versione novellata dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108) e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa **SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL** di Scarperia e San Piero (FI), C.F. e P.I. 03183200488 è risultata vincitrice e di conseguenza con determinazione n. 405 del 23.05.2023 sono stati approvati i verbali di gara e i lavori relativi alla procedura "Completamento della viabilità urbana Via Don Luigi Sturzo" sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del



- 7,48% dietro corrispettivo di € 276.639,30 (duecentosettantaseimilaseicentotrentanove/30) IVA esclusa, di cui € 268.162,63 per lavori a misura ed € 8.476,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'opera è finanziata per € 230.000,00 con risorse dell'Unione Europea-NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - con finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e per la restante somma di € 163.000,00 è finanziata con fondi propri;
 - il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente e con determinazione n. 516 del 30.06.2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa unitamente a quanto offerto in sede di gara espletata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **9726103A18**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G61B21004980001**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 276.639,30 (diconsi euro duecentosettantaseimilaseicentotrentanove/30) di cui:
 - a) euro 268.162,63 per lavori;
 - b) euro 8.476,67 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.



1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Scarperia e San Piero (FI) all'indirizzo Via Massorondinaio 12/A, presso la sede legale della ditta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4, per conto dell'appaltatore, il signor [REDACTED] [REDACTED] come risulta dal documento conservato agli atti sotto la lettera «Dichiarazione di tracciabilità».
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: [REDACTED] acceso presso [REDACTED], ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **112** (centododici) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Articolo 6. Penali - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro **276,64**.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. All'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della Penali (PNRR) **mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità.** E'



intenzione dell'amministrazione destinare una percentuale dell'eventuale ribasso del 30% alla voce imprevisti, il premio di accelerazione pertanto non potrà essere superiore al 30% delle somme derivanti da ribassi d'asta, sempre nel limite del 20% sull'importo contrattuale.

4. Si richiama inoltre il modello Z sottoscritto in sede di offerta dove sono esplicitate le penali stabilite in ordine alle miglorie, relativamente ai seguenti subcriteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di seguito sommariamente riassunte:
- i) criterio a1. *Riduzione tempi contrattuali*: 10 per mille giornaliero (vedi comma 1)
 - ii) criterio a.2 *Avvio celere*: 10 per mille giornaliero
 - iii) Criterio b.1 *Modalità di interazione con la D.L.*:
 - (1) Inadempimento totale: 10 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero
 - iv) b.2 *Modalità proposte per la diminuzione del disturbo alle aree e agli edifici limitrofi, aspetti logistici, tracciamento dei materiali impiegati in cantiere*:
 - (1) Inadempimento totale: 15 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero
 - v) C.1 *Miglioramento pacchetto stradale*
 - (1) Inadempimento totale: 60 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero
 - vi) C.2 *Pavimentazione autobloccanti drenante percorso ciclopedonale lungo argine*
 - (1) Inadempimento totale 35 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero
 - vii) C.3.1 *Miglioramenti impianto arboreo*
 - (1) Inadempimento totale 20 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero
 - i) C.3.2 *Miglioramenti aiuole: prato pronto effetto*
 - (1) Inadempimento totale 20 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero
 - ii) C.3.3 *Impianto irrigazione impianti arborei e aiuole*
 - (1) Inadempimento totale 20 per mille
 - (2) Inadempimento parziale: penale riparametrata in funzione dell'inadempimento
 - (3) Ritardo nell'adempimento parziale o totale 0.2 per mille giornaliero

Relativamente al ritardo nell'adempimento delle singole miglorie si stabilisce che il termine per dare esecuzione alle miglorie viene stabilito nel termine per l'esecuzione dei lavori così eventualmente ribassato in sede di offerta. La stazione appaltante si riserva di ricorrere alla rescissione del Contratto per grave inadempienza in caso di inadempimento parziale o totale in due o più criteri posti a Base di gara salvo che la mancata esecuzione delle miglorie sia da ascrivere a cause non imputabili all'impresa.

La stazione appaltante si riserva inoltre di applicare le predette penali a titolo di detrazione qualora per qualsiasi ragione, anche non imputabili all'impresa, non vengano realizzate le miglorie di cui ai precedenti criteri. si precisa tuttavia che qualora le cause sulla mancata esecuzione delle miglorie fossero da attribuire a cause esterne all'appaltatore (impedimenti, scelte della stazione appaltante, cause impreviste e imprevedibili) le penali vengono ridotte del 20% (una penale fissata al 6% verrà applicata al 4.8% (0.06x0.80)) Le penali verranno applicate sui certificati di pagamento e concorreranno a ridurre l'importo netto minimo per l'emissione dei medesimi.



Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
 - i) Lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti da imballaggi derivanti dai nuovi prodotti e materiali approvvigionati in cantiere
 - j) La fornitura di energia elettrica e idrica eventualmente necessaria per le fasi di cantierizzazione;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato ad eccezione da quanto previsto dal Decreto Ristori-Ter D.L. n. 4/2022, pubblicato il 27 gennaio 2022.
2. Al fine di fronteggiare in modo più strutturale i fenomeni inflativi che rischiano di ostacolare l'attuazione delle misure volte al rilancio e ripresa dell'economia italiana (incluse quelle legate al PNRR), per tutti gli appalti in scadenza fino al 31 dicembre 2023 si considera vigente l'istituto della revisione dei prezzi, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi, anche in deroga ai vincoli e limiti dettati dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, del recupero progressivo dell'anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a Euro **50.000,00** (cinquantamila), salvo che l'ultimo stato di avanzamento emesso dopo la fine lavori che potrà essere di importo inferiore
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;
 - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 37 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG (**9726103A18**) e il CUP (**G61B21004980001**) cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e ai sensi della normativa di riferimento per i progetti finanziati con fondi PNRR - *NextGenerationEU*, tutte le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
 - Titolo del progetto: **Lavori di “Completamento viabilità urbana Via Don Luigi Sturzo”**



- Indicazione “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
- **CUP: G61B21004980001**
- **CIG: 9726103A18**
- Estremi del provvedimento di aggiudicazione: Determinazione n. 405 del 23.05.2023;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.

Le fatture devono essere inoltrate in forma elettronica.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nelle misure di legge.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale;
 - b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:



- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi,

termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 21.06.2023, protocollo Inps numero 365194448, valevole fino al 19.10.2023.

Articolo 18. Obblighi specifici PNRR.

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del Piano di Rigenerazione Urbana. In particolare, l'Appaltatore dovrà (elenco indicativo non esaustivo):

- a. rispettare le condizionalità specifiche PNRR dell'Investimento "M5 C2 I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", anche in coerenza con gli elementi di programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'intervento;
- b. dare puntuale applicazione al principio del **"non arrecare un danno significativo – do no significant harm"** ("DNSH"), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei vincoli DNSH dettagliati nella Guida Operativa di riferimento;
- c. osservare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- d. garantire il perseguimento dell'eventuale obiettivo climatico o digitale (tagging);
- e. assicurare il rispetto degli obiettivi trasversali, ove applicabili, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani nel rispetto delle specifiche norme in materia. In particolare, l'appaltatore, salvo deroghe previste dalla normativa, si impegna a riservare:
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

- f. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di fornire al Comune di Borgo San Lorenzo un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- g. provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità



Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo.
 - c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza **e di coordinamento** di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, ancorché ad esso materialmente non allegati.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al **coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva** gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

- 1) Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'impresa è iscritta dal 23.09.2022 nella WHITE LIST presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”), e tale iscrizione è valida fino al 22.09.2023.
- 2) L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. In particolare, nel DGUE presentato in sede di gara dall'impresa, l'impresa ha dichiarato di voler procedere a subappaltare nei seguenti termini: “lavori in categoria OG3 subappaltabili nei termini di legge: segnaletica stradale, impianto elettrico, posa tubazioni, posa pavimentazione, montaggio carpenteria per getti, fresatura”.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero **M15094185** in



data 12/07/2023 rilasciata dalla società "ITAS MUTUA", agenzia di Scandicci, per l'importo di euro 11.066,00 pari al 4,00 percento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero **72623317** con validità fino al 31.12.2023, rilasciata dalla società "ALLIANZ S.p.A.", Agenzia di Borgo San Lorenzo, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo (art. 32 comma 14-bis del D.Lgs 50/2016);
 - d) i piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
 - g) offerta dell'appaltatore e documenti da essa richiamati
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 15 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1^o, lett. a), D.Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1^o, lettera f), del D. Lgs. n.82/2005.

Borgo San Lorenzo, 13.07.2023

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice: Sig. Averaldo Lavacchini (firmato digitalmente)

Il Rappresentante della stazione appaltante: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)